

nor tormento all'Amministrazione ed ai contribuenti, evitando diverse denunce e diversi accertamenti.

Venne poi la legge del 1877, la quale accordò ai Comuni la compartecipazione del 10 per cento sul prodotto della imposta sui redditi delle categorie *B*, e *C*, relative ai redditi industriali commerciali e professionali, riferibili a privati.

Però con questa legge non fu abrogato l'articolo 13; in altri termini restò sempre in vigore il principio, che i contribuenti dovessero fare la dichiarazione dei redditi nel luogo del domicilio, o del centro dei loro affari.

Nel 1878 diversi Comuni si rivolsero al Governo, osservando che la compartecipazione del 10 per cento diveniva illusoria; inquantochè, facendo il contribuente la dichiarazione solamente dove ha la sede principale dei suoi affari, tutti gli altri Comuni venivano a perdere ogni compartecipazione. Di queste lagnanze si fecero eco parecchi colleghi, che presentarono una proposta di iniziativa parlamentare, la quale divenne poi la legge 2 luglio 1885.

Con questa legge si dispose:

« Per gli effetti dell'articolo 72 della legge 24 agosto 1877 (e l'articolo 72 riguarda le compartecipazioni), coloro che possiedono più stabilimenti industriali, ovvero più sedi o succursali dello stesso stabilimento, situati in Comuni diversi, oltre alla dichiarazione prescritta dall'articolo 13 della legge, indicheranno altresì il reddito particolare di ciascuno stabilimento e di ciascuna sede o succursale, compresi gli stipendi ed assegni, di cui all'articolo 18.

« In base a questa rendita, accertata nelle forme ordinarie, verrà proporzionalmente ripartito il decimo fra i Comuni, nel territorio dei quali i vari stabilimenti industriali e loro sedi o succursali si trovano.

« La medesima disposizione ha luogo, allorchè il contribuente possiede un solo stabilimento industriale, situato in Comune diverso da quello del suo domicilio. »

In altri termini, con questa legge, s'intese lasciare fermo il principio, che la dichiarazione debba farsi nel luogo del domicilio, o nel luogo ove è il centro degli affari del contribuente; ma, per non negare agli altri Comuni la compartecipazione sul decimo dei redditi, si stabilì che l'amministrazione stessa

dovesse aver la cura di ripartire fra questi diversi Comuni il reddito denunziato nel domicilio o nel luogo del principale centro degli affari del contribuente.

Ora, l'interrogazione dell'onorevole Badaloni mi pare abbia lo scopo di fare applicare questa medesima disposizione a tutti gli altri redditi industriali e commerciali; o, in altri termini, abbia lo scopo di provocare una disposizione legislativa, analoga a quella del 1885. (*L'onorevole Badaloni accenna di sì*).

Il suo assenso mi dimostra che ho interpretato bene la sua interrogazione.

Di modo che, anche secondo il suo modo di vedere, deve star ferma la disposizione dell'articolo 13.

Nè io mi saprei acconciare a rinunciare ad una disposizione che è stata applicata senza inconvenienti, da oltre un ventennio, con vantaggio dei contribuenti e dell'amministrazione.

Se egli intende pertanto di limitare la sua interrogazione a provocare una disposizione legislativa nel senso che, restando fermo l'articolo 13, si possa, per gli altri redditi industriali e commerciali, fare quello che si fece con la legge del 1885, per i soli stabilimenti industriali, non mi rifiuto di esaminare la cosa; anzi, credo, in fondo, che le stesse ragioni, che provocarono quella disposizione legislativa, debbano valere anche per estenderla ai casi accennati nella interrogazione.

Così interpretata l'interrogazione stessa, dichiaro che esaminerò la cosa per poterla spogliare di tutti quegli inconvenienti, che una maggiore esperienza della legge del 1885 potesse mettere in chiaro; ma, ad ogni modo, procurerò che sia risolta la questione con un provvedimento legislativo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Badaloni per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta avuta.

Badaloni. Ringrazio l'onorevole ministro degli affidamenti datimi, nella fiducia che alla cortesia della risposta abbia ad essere pari la sollecitudine nella presentazione dell'invocato disegno di legge; poichè si tratta d'una riforma modesta, che non esige nè lungo studio, nè ulteriori indagini; mirando semplicemente, come l'onorevole ministro ha saggiamente rilevato, ad estendere, in omaggio a giustizia, l'applicazione di un principio già sancito dalla legge.